PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

REGIONE SICILIANA
PRESIDENZA

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità
Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti
ex O.C.D.P.C. n° 44 del 29/01/2013 in materie di bonifiche e tutela delle acque

Prot. n° _____ *del* _____

Gare d'appalto per "Esecuzione dei servizi previsti nel Piano di caratterizzazione ambientale delle aree delle discariche di RSU denominate Malapezza 1 e Malapezza 2, ubicate nel Comune di Pace del Mela (ME) – Intervento D3" - CUP J26D17000040001 – CIG 7118276B2C

ULTERIORI QUESITI pervenuti a tutto il 26/07/2017

Quesito n. 3
1) come mai nel bando di gara è stata omessa la categoria nonché la classifica di attestazione SOA, prevista dall'art. 84 comma 1 del Codice, attraverso la quale i partecipanti provano il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'articolo 83 del Codice;
2) nel bando di gara al punto 7.3.2 è richiesto un fatturato in lavori e servizi analoghi nei tre anni antecedenti la pubblicazione del bando di gara, si chiede se per analoghi si intende un fatturato in lavori relativo alla categoria SOA OS21 o specifico in lavori relativi esclusivamente a sondaggi.

Risposte
Con riferimento al quesito n.1 si fa rilevare che trattasi di appalto di servizi.
Per il quesito n. 2 si precisa che per lavori e servizi analoghi si intendono indagini in sito, analisi di laboratorio e servizi tecnici svolti nell'ambito delle caratterizzazioni ambientali di siti potenzialmente contaminati e/o contaminati come definiti rispettivamente alla lettera d) ed alla lettera e) dell'art. 240 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., nonché dei siti di interesse nazionale di cui all'art. 252 del medesimo decreto.

Quesito n. 4
Vi chiediamo di confermarci che l'obbligo di indicazione della terna dei subappaltatori è prevista solo per i seguenti interventi:
INTERVENTO D1
INTERVENTO D3
INTERVENTI B E C

mentre per gli altri basta semplicemente indicare le lavorazioni che intendiamo affidare in subappalto.
Inoltre, avendo l'esigenza di subappaltare una/due attività, Vi chiediamo se indicando pertanto uno/due soli subappaltatori, verremo esclusi dalla gara in quanto non indichiamo la "terna dei subappaltatori", oppure se tale indicazione è concessa.
Per la documentazione che il subappaltatore deve produrre, basta l'allegazione del modello 2, modello 2-bis, CCIAA e certificati possedute?

Risposte
Al 1° quesito inerente il subappalto per servizi sopra soglia comunitaria e sotto soglia si dà risposta affermativa.
Quando si decide di subappaltare una prestazione si ritiene che occorre indicare la terna, come previsto dall'articolo 105, comma 6, del Codice degli appalti.
Al terzo quesito si dà risposta affermativa (modelli 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater).

Quesito n. 5
Con la presente siamo a richiedere il seguente chiarimento:
1) L'oggetto dell'appalto è stato suddiviso in tre macro categorie di servizi, di cui una categoria principale (Perforazioni di sondaggio) e due categorie complementari (servizi di laboratorio/analisi prove di carotaggio).
Si chiede a codesta Stazione Appaltante di voler precisare se - in caso di partecipazione alla gara di un Raggruppamento temporaneo di imprese - sia necessario che la categoria di servizi denominata come "principale" (anche se di importo complessivamente inferiore rispetto alle altre) debba essere assunta dall'impresa mandataria/capogruppo del Raggruppamento medesimo.
2) Stante la suddivisione dell'oggetto dell'appalto in tre macrocategorie (di cui una principale e due secondarie), in caso di partecipazione alla gara di Raggruppamenti Temporanei di Imprese si chiede a codesta stazione appaltante come debbano essere posseduti e "spesi" i requisiti di tipo economico-finanziario e tecnico-organizzativo di cui all'art. 7.3 paragrafo 2) e art. 7.4 paragrafo 1) del bando di gara (di tutte e cinque le gare).
Ciò in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 275 comma 2 del Regolamento Appalti (DPR 207/2010) e al fine di poter comporre correttamente la compagine offerente.
Ci chiediamo, in particolare, come debba essere "indicato" il requisito di fatturato specifico e i servizi di punta nel caso di Raggruppamento Temporaneo di imprese di tipo verticale/misto in cui ciascuna impresa è in possesso di requisiti di fatturato "similari" non all'oggetto di gara nel suo complesso bensì alla specifica tipologia di servizio svolto e assunto nell'ambito del raggruppamento stesso.
3) Si chiede se siano disponibili modelli e dichiarazioni in formato word - attualmente disponibili solo per la gara "B/C" - anche per le ulteriori quattro gare.

Risposte
In materia di associazione temporanea di imprese si applica la normativa vigente (Codice dei contrati pubblici) e il bando di gara. In particolare si evidenzia l'ultimo capoverso del paragrafo 7.3 e 7.4 del bando di gara "*Per i soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d), e), f) e g), del Codice, la mandataria deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.*".
Sono stati pubblicati, sul sito della stazione appaltante, i modelli in formato pdf; ad essi ciascun operatore economico può fare riferimento, ad esempio scaricandoli e compilandoli a stampatello

o con altre tecniche.

Quesito n. 6

Si chiede di avere i seguenti chiarimenti:

1) il geologo può essere un libero professionista iscritto al competente Ordine e che partecipa come membro di una costituenda A.T.I.? Se no, ci si può impegnare ad avvalersi di un geologo durante l'esecuzione dell'appalto in aggiunta alle professionalità che compongono l'attuale organigramma aziendale?
2) I requisiti sul fatturato specifico e sui servizi già esperiti possono essere in capo solo alla mandataria? Se no, in che misura devono essere in capo alle mandanti.

Risposte

Sul primo quesito si dà risposta affermativa (il geologo può essere membro di una costituenda A.T.I.).

Per il secondo quesito si rinvia all'ultimo capoverso dei paragrafi 7.3 e 7.4 del bando di gara.

Quesito n. 7

Si chiede di avere, circa la procedura in oggetto, i seguenti chiarimenti:

1. Il geologo può essere un libero professionista iscritto al competente Ordine e che partecipa come membro di una costituenda A.T.I.? Se no, ci si può impegnare ad avvalersi di un geologo durante l'esecuzione dell'appalto in aggiunta alle professionalità che compongono l'attuale organigramma aziendale?
2. I requisiti sul fatturato specifico e sui servizi già esperiti possono essere in capo solo alla mandataria? Se no, in che misura devono essere in capo alle mandanti?

Risposta

Per il primo quesito si risponde affermativamente nel senso che il geologo può fare essere membro di una costituenda A.T.I.

Per il secondo quesito si rinvia all'ultimo capoverso dei paragrafi 7.3 e 7.4 del bando di gara.

Quesito n. 8

Con riferimento alla gara in oggetto, e in particolar modo alle prestazione di "Bonifica Bellica Sistematica Terrestre e Subacquea precauzionale da ordigni esplosivi residuati bellici", attività che dovranno essere eseguite da un operatore iscritto all'albo delle imprese specializzate nella bonifica da ordigni esplosivi residuati bellici nella categoria e classifica adeguata secondo quanto previsto dal D.M. 82/15, si sottolinea che sul territorio nazionale sono un numero estremamente ridotto le società in possesso di tale requisito, per tanto in caso di subappalto sarà impossibile individuare una terna dei subappaltatori.

A tal proposito, visto l'autorizzazione del Ministero D.M. 82/2015 al fine di permettere la massima partecipazione alla gara si chiede di non dover indicare la terna dei subappaltatori trattandosi di prestazioni per le quali è necessaria una particolare specializzazione.

Inoltre l'importo è inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del dlgs 50/16 comma 6.

Si allega anche il chiarimento sulla stessa tematica di una recente gara indetta dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A, CIG: 7000214755

Nei disciplinari a pag 2 viene riportata la seguente affermazione:

“Oggetto principale: Perforazioni di sondaggio – Oggetti complementari: Servizi di laboratorio - Servizi di preparazione e analisi di prove di carotaggio.”
A tal proposito, in caso di partecipazione in RTI, se il laboratorio esegue le prestazioni in misura maggioritaria può presentarsi come Mandatario del RTI?

Risposta
La disposizione in tema di indicazione della terna dei subappaltatori è riportata all’articolo 105, comma 6, del Codice, come modificato dal D. Lgs. n. 56/2017. L’obbligo sussiste per gli appalti di importo superiore alla soglia comunitaria (v. art. 35 Codice) relativa agli appalti di servizi. Inoltre si ritiene che gli appaltatori da indicare con la terna possano svolgere anche altre prestazioni previste in appalto.
In tema di partecipazione in RTI e di esecuzione di prestazioni si rinvia all’ultimo capoverso dei paragrafi 7.3 e 7.4 del bando di gara.

Quesito n. 9
Si richiedono i seguenti chiarimenti:
1. L’ingegnere, il chimico e il geologo in caso di costituendo RTI devono essere inseriti come mandanti?
2. Se le figure di cui al punto 1 sono già interne all’operatore economico (dipendenti o direttori tecnici) vanno in ogni caso inseriti nella “compagine” o basta segnalarne la presenza all’interno della struttura dell’operatore economico?

Risposte
Le citate figure professionali possono essere inserite come mandanti; è valida anche l’ipotesi di cui al secondo punto (basta segnalarne la presenza all’intero della struttura dell’operatore economico).